

CAPITOLATO

SMARTCIG ZA33518A7D - SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE IN MODALITA' DI POSTA ONLINE H2H - PER UN PERIODO DI 2 (DUE) ANNI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il servizio ha per finalità la ricezione, la stampa, l'imbustamento, la spedizione, il recapito e tutti i servizi ad essi connessi in relazione alla tipologia di spedizione (giacenza, tracciamento della corrispondenze, etc etc) della corrispondenza postale in formato digitale in uscita dall'Ente, con esclusione dell'invio di posta c.d. massiva.

La ricezione della posta avverrà attraverso procedure automatiche ed informatizzate – messe a disposizione dall'aggiudicatario – di flussi informativi generati attraverso l'applicativo di gestione documentale in uso presso l'Ente e attualmente denominato J -Iride della Suite Sicraweb, prodotto e mantenuto dalla Società Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna.

Una volta ricevuta, nel rispetto dei requisiti di seguito descritti, la posta dovrà essere stampata ed imbustata e a seconda della tipologia di consegna espressa nei parametri di ciascuna trasmissione, recapitata nei tempi e modi sotto indicati.

ART. 2 - CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO RICHIESTO

Oggetto del contratto è il servizio inerente la corrispondenza dell'Ente in modalità di posta online H2H che avverrà attraverso due tipologie di invio ben distinte:

- H2H Posta raccomandata con avviso di ricevimento
- H2H Posta ordinaria

I requisiti minimi e comuni alle due tipologie sono :

- Formati dei documenti accettati: bmp, gif, jpg, pdf, xff, doc, png, xls, rtf, txt, tiff, docx, xlsx.
- Dimensioni fisiche della pagina conformi al formato A4, modalità fronte/retro, bianco e nero.
- Invio di almeno 18 fogli.
- Stampa con margine minimo di almeno 0,7 cm o inferiore (ed esempio modello F24)
- Stampa su busta di almeno 3 righe, per ognuna delle quali dovrà poter essere definito il valore attraverso Webservice o con strumenti similari;
- Restituzione attraverso Webservice o con strumenti similari di un identificativo della spedizione
- Restituzione attraverso Webservice o con strumenti similari del costo della spedizione
- Ricezione del dato trasmesso attraverso Webservice o con strumenti similari/Restituzione/trasmissione all'Ente dell'esito della verifica sui dati con specifica di eventuali errori ed anomalie (entro il termine massimo di 2 ore);
- Annullamento trasmissione errata e nuova trasmissione;
- Stampa e imbustamento con le tempistiche sotto indicate;
- Recapito corrispondenza secondo la tipologia di invio e nel rispetto della relativa tempistica;
- Esecuzione del servizio di tracciatura elettronica delle Raccomandate tramite predisposizione di un sistema web di monitoraggio e tracciatura di ogni singola spedizione presa in carico dal fornitore;
- Consegna della corrispondenza a firma (Raccomandate R/R), al destinatario o a persona abilitata o delegata, con contestuale sottoscrizione di ricevuta (cioè apposizione di firma leggibile e data di consegna). Tale ricevuta (detta anche avviso di ricevimento) è da riconsegnare al mittente (debitamente compilata) con sollecitudine, ed in casi eccezionali entro 15 gg lavorativi dal recapito (giorni di giacenza esclusi).
- Effettuare almeno due tentativi di recapito per la corrispondenza a firma;
- Lasciare, per la corrispondenza a firma, in caso di assenza del destinatario, apposito avviso presso l'indirizzo indicato sull'invio, con istruzioni per il ritiro dello stesso.
- Adottare modalità per garantire la custodia, in sicurezza, delle giacenze. Tali giacenze avranno una durata massima di 30 gg effettivi e dovranno essere disponibili per il ritiro presso un ufficio o un recapito

situato nel territorio del Comune di destinazione. **E' requisito fondamentale avere, alla data di avvio del servizio, nel territorio di Limbiate, almeno un ufficio per ritirare le giacenze (essendo il 90% circa delle RR in uscita destinate ai cittadini Limbiatesi) aperto da lunedì a sabato sia in orario antimeridiano che pomeridiano.**

I requisiti specifici del tipo di spedizione **H2H Posta Raccomandata** con avviso di ricevimento sono:

- Il servizio di posta raccomandata online avrà per oggetto l'accettazione telematica (tutti i giorni 24 ore su 24), la stampa e l'imbustamento dei documenti generati dall'ente in formato elettronico, la spedizione con posta raccomandata per l'Italia e per l'estero ed il recapito al destinatario indicato.
- Il fornitore effettuerà la restituzione fisica della cartolina di avviso di ricevimento.
- La posta raccomandata per l'Italia e per l'estero dovrà essere consegnata a qualsiasi indirizzo postale valido sul territorio nazionale ed internazionale.
- Il codice restituito dal Webservice deve essere il numero della raccomandata, stampato sulla raccomandata e sulla ricevuta di ritorno che sarà restituita all'Ente;
- Tempistica:
 - Stampa e imbustamento del documento elettronico in un giorno lavorativo (T+1), se accettato entro le ore 14:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. In caso di accettazione oltre le ore 14:00 stampa e imbustamento dovranno essere effettuate massimo entro due giorni lavorativi (T+2).
 - Recapito entro 4 giorni lavorativi (in Italia) dalla stampa del documento.

I requisiti specifici del tipo di spedizione **H2H Posta ordinaria** sono:

- Il servizio di posta ordinaria avrà per oggetto l'accettazione telematica (tutti i giorni 24 ore su 24), la stampa e l'imbustamento dei documenti generati dall'ente in formato elettronico, la spedizione con posta ordinaria per l'Italia e per l'estero ed il recapito al destinatario indicato.
- La posta ordinaria per l'Italia e per l'estero dovrà essere consegnata a qualsiasi indirizzo postale valido sul territorio nazionale ed internazionale.
- Tempistica:
 - Stampa e imbustamento del documento elettronico in un giorno lavorativo (T+1), se accettato entro le ore 14:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. In caso di accettazione oltre le ore 14:00 stampa e imbustamento dovranno essere effettuate massimo entro due giorni lavorativi (T+2).
 - Recapito entro 4/6 giorni lavorativi (in Italia) dalla stampa del documento.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni DUE. Trattandosi di un servizio essenziale, lo stesso verrà avviato nelle more della stipula del contratto.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO / IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo massimo stimato dell'appalto **BIENNALE**, nonché importo contrattuale, è fissato in € **39.800,00** IVA esclusa ed è stato calcolato sulla base della media dei volumi della corrispondenza dell'ultimo triennio, di cui all'art. 6, con una lieve maggiorazione considerata la situazione epidemiologica in corso.

Il presente affidamento è a misura. L'entità dell'appalto deriverà dal costo delle prestazioni effettivamente richieste nel periodo calcolato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara. Le stime riportate nell'art. 6 sono solo indicative e pertanto l'importo di cui sopra è solo presunto e non vincolante per l'Amministrazione. L'aggiudicatario non potrà pertanto pretendere alcunché, nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara, senza diritto a reclamare compensi di sorta, fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per le maggiori quantità alle stesse condizioni contrattuali pattuite.

Per il presente affidamento non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); non è stato, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.

ART. 5 – REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti rimarranno fermi per tutto il primo anno di durata del contratto.

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La revisione viene operata sulla base della variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 6 - VOLUMI DELLA CORRISPONDENZA

Le quantità di seguito riportate si riferiscono all'ipotesi annuale di corrispondenza spedita dal Comune di Limbiate in modalità H2H (con esclusione della posta c.d. massiva):

- Posta ordinaria previsione annuale di circa 2500 invii (di cui il 90% da recapitare nel comune di Limbiate).
- Posta raccomandata previsione annuale di circa 2000 invii (di cui il 90% da recapitare nel comune di Limbiate).

Le quantità riportate devono intendersi unicamente come riferimento indicativo per una valutazione economica del contratto e non obbligano l'Amministrazione Comunale a procedere all'effettiva spedizione delle quantità sopra esposte.

ART. 7 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le attività indispensabili all'eventuale adeguamento **delle procedure informatizzate e necessarie a rendere interoperabili e dialoganti il software di gestione documentale impiegato dall'Ente (attualmente J-Iride della suite Sicraweb sviluppato e mantenuto dalla società Maggioli s.p.a.) agli strumenti messi a disposizione dal fornitore (WebService o strumenti simili)** saranno a totale carico dell'Aggiudicatario e gestite in modo diretto tra il fornitore e la software house Maggioli s.p.a.

1. L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità inerente il servizio.

La ditta appaltatrice è responsabile, sia in sede civile che penale, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone o beni, derivanti o connessi a omissioni, negligenze o altre inadempimenti nell'esecuzione del contratto, subiti dall'Amministrazione, dal suo personale nonché da terzi.

4. Il servizio sarà esercitato dall'appaltatore a rischio di impresa, quindi con i propri capitali e attrezzature, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile; è escluso, inoltre ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del Comune.
5. Dovranno essere integralmente rispettati, per le parti applicabili al presente affidamento, i disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.ii.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire le seguenti prestazioni:

- fornire al Comune tutte le istruzioni per il corretto uso dell'infrastruttura tecnologica relativa al servizio;

- garantire l'accesso e la funzionalità tecnica del servizio, svolgendo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria;
- rimuovere eventuali cause di mancato accesso, di blocco o di cattivo funzionamento del servizio dovuto ad atto o a fatto dipendente dal fornitore tempestivamente e comunque nel termine massimo di 8 ore lavorative;
- mettere a disposizione del Comune di Limbiate un servizio di Help Desk telefonico attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20,00 e inoltre un referente reperibile dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20,00;
- il fornitore sarà responsabile dei flussi informatici, dei dati e dei documenti presi in carico e dovrà garantire la trasmissione dei flussi informatici attraverso un canale cifrato e sicuro, nel rispetto dei requisiti di sicurezza prescritti dalle vigenti norme in materia di Privacy;
- il fornitore dovrà operare nel pieno rispetto delle norme dettate dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali assicurando di: non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli per i quali è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di trattamento, non diffondere i dati personali di cui verrà a conoscenza e custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di terzi.

In caso di sciopero:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 146/1990 il servizio in oggetto costituisce servizio pubblico essenziale, con conseguente applicabilità delle norme di cui alla legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000, nonché delle delibere di attuazione della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (delibera n. 37/2002 come modificata dalla delibera n.772/2007).
2. In caso di sciopero dei propri dipendenti, il fornitore contraente sarà tenuto a darne comunicazione al Comune in via preventiva e tempestiva, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero. Debbono inoltre essere comunicate tempestivamente l'eventuale revoca dello sciopero proclamato e la riattivazione del servizio quando l'astensione del lavoro sia terminata.
3. In caso di sciopero della durata di 24 ore o comunque per l'intero turno di servizio, devono essere assicurate la prestazione indispensabile di accettazione delle raccomandate (tutte le tipologie).
4. In caso di sciopero che si protragga oltre le 48 ore continuative l'aggiudicatario è tenuto a garantire un servizio minimo per la corrispondenza urgente.

ART. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'attività che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto in ragione della tipologia di contratto.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 50 del 18.04.16.

La fornitura di cui al presente atto è affidata dal Comune di Limbiate con obbligo del rispetto della legge 13/09/1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 - PENALITÀ PER INADEMPIMENTO E RITARDO

In caso di ritardo, per cause imputabili all'operatore economico, nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle "tempistiche" indicate all'art. 2 del presente capitolato verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In ogni caso, qualora il ritardo superi i 5 giorni lavorativi, si potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, con richiesta di risarcimento dei danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta; l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine indicato nella contestazione, non inferiore a 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro il termine stabilito l'aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste, motivando adeguatamente in ordine al mancato accoglimento delle giustificazioni.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dall'Amministrazione e comunicato all'Aggiudicatario. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento dalla fattura del mese di riferimento in cui è stata applicata la penale, con relativa emissione di nota di credito da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'importo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (per usufruire del beneficio l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia definitiva copia conforme all'originale della certificazione di qualità in corso di validità).

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma

UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating d'impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma del d.lgs. 50/16. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Limbiate e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

4. La fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva dovrà essere corredata d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia del documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

5. La garanzia è prestata a salvaguardia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune di Limbiate dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento.

Resta salvo per il Comune di Limbiate l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'Appaltatore resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Comune di Limbiate avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza, la garanzia potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.

ATTENZIONE! La garanzia definitiva (rilasciata in formato "polizza fideiussoria") dovrà essere rilasciata sulla base di quanto previsto dal Regolamento (e relativi schemi) approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (pubblicato sulla GURI n. 83 del 10.04.2018)

E' facoltà dell'amministrazione esonerare dalla prestazione della garanzia in caso di affidamento del servizio ad operatore di comprovata solidità. L'art. 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici infatti stabilisce che «È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Appaltatore dei servizi oggetto di appalto, non dipendente da causa di forza maggiore, per 5 giorni lavorativi ;
- c) quando la ditta appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/16;
- d) frode;
- e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- g) abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto, quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il regolare svolgimento del servizio;
- h) nel caso di subappalto non autorizzato
- i) qualora l'importo complessivo delle penali applicate all'impresa appaltatrice superi il 10% dell'importo netto contrattuale.

Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 12 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Limbiate.

ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE PATTO D'INTEGRITÀ

L'operatore economico è tenuto alla sottoscrizione del Patto di Integrità contenente le clausole contrattuali approvato con delibera di Giunta Comunale n. 173/2016 così come modificato dalla delibera di Giunta Comunale n. 42/2018. Il mancato rispetto del Patto d'Integrità comporterà l'esclusione dalla procedura e per l'affidatario la risoluzione del contratto.

ART. 15 - RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO E ART. 53 COMMA 16/TER DEL D.LGS. 165/01

L'affidatario è tenuto all'osservanza del codice di comportamento dell'ente, visionabile sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codici disciplinari e di condotta". L'appaltatore è tenuto inoltre a non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Limbiate nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla procedura e per l'affidatario la risoluzione contrattuale.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti.

ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Patrizia Tiziana Basanisi